



## ESTRATTO N.T.A. DEL P.R.G.

## Art. 39 – E6 Zone a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia. 2. La nuova edificazione è consentita solo se si tratta di fabbricati adibiti ad attività zootecnica e strutture abitative degli addetti alle malghe nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: a) Malghe e strutture complementari: - la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente solamente in zona E6), per una superficie minima di mq. 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%; - lotto minimo: mq. 2.500; - volume massimo: mc. 4.000; - altezza massima: ml. 8.50 b) Alloggio degli addetti: - la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente solamente in zona E6), per una superficie minima di mq. 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%; - lotto minimo: mq. 2.500; - volume massimo: mc. 400; - altezza massima: ml. 7.50 3. E' altresì possibile ampliare malghe e rifugi classificati alpini nella misura del 20% del volume al fine di consentire un riutilizzo degli stessi migliorandone la funzionalità. I manufatti esistenti possono essere destinati per attività zootecniche (ivi compreso l'alloggio degli addetti), per strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnica oltre che per l'utilizzo agri-turistico. 4. Le destinazioni di zona per gli edifici esistenti compatibili risultano quelle agricole, silvo-pastorali, agri-turistica; la destinazione residenziale stagionale è ammessa solamente se esistono i requisiti igienico-sanitari. 5. Al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito, come previsto dalla

L.P. n. 17/98 art. 11, è consentito il risanamento degli edifici esistenti con destinazione diversa da quella sancita dal presente articolo. In tali edifici è pertanto ammessa la destinazione residenziale purché vengano comunque garantiti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie. Piano Regolatore Generale del Comune di Pinzolo - Norme di Attuazione Luglio 2015 – Approvazione (copia ad uso Ufficio Tecnico Comunale) Pag. 120 6. Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovranno essere servite da idonee opere infrastrutturali e di urbanizzazione nonché presentare sufficienti requisiti igienico-sanitari. 7. Il patrimonio edilizio esistente sarà razionalmente utilizzato secondo gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 61 della legge urbanistica provinciale. 8. In tali zone è ammessa la realizzazione da parte di enti pubblici ovvero associazioni private che svolgono funzioni di rilevanza pubblica, di aree attrezzate per il tempo libero compreso parcheggi, arredi e manufatti di servizio, sentieri escursionistici, piste per lo sci di fondo o lo sci escursionistico.

	Agricole di pregio (art. 38 P.U.P)	art. 34
	Agricole locali	art. 35
	Aziende agricole	art. 36
	Verde di protezione	art. 37
	Bosco	art. 38
	Pascolo	art. 39